

CIRCOLARE N. 7

Circolare per il Cliente 19 aprile 2024

IN BREVE

- Comunicazione del titolare effettivo: il TAR ha respinto i ricorsi e cessa quindi la "sospensione" dell'adempimento
- Nuovo termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo
- Il mantenimento dei requisiti 4.0
- Definizione agevolata: quarta rata entro il 31 maggio
- La protocollazione delle fatture d'acquisto
- In G.U. il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle PMI
- Detraibili le spese per il rilascio del certificato di "buona e robusta costituzione"
- IMU al proprietario dell'immobile in caso di mancato pagamento dell'inquilino
- Deducibilità IRAP dei ristorni ai soci di cooperative

APPROFONDIMENTI

- Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2024
 - Il riversamento spontaneo del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo
-

IN BREVE

ANTIRICICLAGGIO

Comunicazione del titolare effettivo: il TAR ha respinto i ricorsi e cessa quindi la "sospensione" dell'adempimento

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Nota 11 aprile 2024

Il TAR del Lazio, con sentenza 9 aprile 2024, n. 6845, ha dichiarato "infondati" tutti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto MIMIT del 29 settembre 2023 riguardante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché di atti e provvedimenti collegati.

L'istanza cautelare di sospensione era stata accolta dal TAR del Lazio lo scorso 7 dicembre 2023, a pochi giorni dalla scadenza del termine per l'inoltro delle comunicazioni originariamente fissato per l'11 dicembre 2023.

Venuta meno la sospensione, il MIMIT ha precisato in una nota "la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'**11 aprile 2024** compreso", ma al contempo demanda al prudente apprezzamento degli enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione.

ACCERTAMENTO

Nuovo termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 marzo 2024, n. 169262

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 169262, pubblicato il 29 marzo 2024, ha aggiornato i termini contenuti nel provvedimento del 1° giugno 2022, relativi al riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo, e ha approvato il **nuovo modello di domanda**.

Con la procedura di riversamento spontaneo possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli utilizzi in compensazione indebiti del credito.

Vedi l'Approfondimento

AGEVOLAZIONI

Il mantenimento dei requisiti 4.0

Nella circolare n. 9/E/2021, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la risposta a istanza di interpello n. 394 dell'8 giugno 2021, specificava, anche sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E., che: "*il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti*".

In occasione dei controlli, anche dopo il termine di fruizione del beneficio quindi, l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere una dimostrazione, "attraverso un'adeguata e sistematica reportistica", che la macchina, l'impianto o il software abbiano **mantenuto ininterrottamente i requisiti 4.0** per tutta la durata del periodo di godimento del beneficio.

Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, affinché un bene possa essere definito **"interconnesso"**, è necessario e sufficiente che:

- scambi informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP).

La **prova del mantenimento dei requisiti** potrà quindi avvenire **documentando gli avvenuti scambi di informazioni (con tabulati e report identificabili per data) o**, nei casi opportuni, da **un vero e proprio audit tecnico svolto da un certificatore esterno**.

Si ritiene infine che, a prescindere dal tempo utilizzato per compensare il credito d'imposta o per terminare l'ammortamento del bene, l'intero periodo di godimento del beneficio sia da intendersi di 5 o 3 anni, a seconda che si tratti di iperammortamento o credito d'imposta.

ACCERTAMENTO

Definizione agevolata: quarta rata entro il 31 maggio

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che il termine di scadenza per il versamento della **quarta rata** per mantenere i benefici della definizione agevolata ("Rottamazione-quater"), introdotta dalla Legge n. 197/2022, è fissato al prossimo **31 maggio**. Considerando la tolleranza di 5 giorni prevista dalla norma, **il termine ultimo per il pagamento cade il 5 giugno 2024**.

Le restanti rate del 2024 dovranno essere saldate entro il **31 luglio** e il **30 novembre**, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

IVA

La protocollazione delle fatture d'acquisto

Il comma 1 dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 prevedeva che le fatture di acquisto risultassero:

- numerate progressivamente (protocollate);
- e registrate in modo che fosse assicurata l'ordinata rilevazione del documento di acquisto e l'univocità dell'annotazione nei registri.

Non era necessario che il numero progressivo di registrazione sul registro IVA coincidesse con il numero di protocollo ma era richiesta l'annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro IVA degli acquisti, assicurando in tal modo l'univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento e i dati registrati.

Con l'avvento della fatturazione elettronica la protocollazione risulta automaticamente assolta per tutte le fatture elettroniche inviate tramite Sdl.

Il D.L. n. 119/2018 ha quindi abrogato l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture, nonché l'indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo). In particolare l'art.13 del D.L. n. 119/2018 che contiene nuove "Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti" ha apportato le seguenti modifiche all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972:

1. al primo comma, le parole "Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro" sono sostituite dalle seguenti: "Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17";
2. al secondo comma, le parole "il numero progressivo ad essa attribuito" sono soppresse.

Le stesse regole si applicano naturalmente anche alle "autofatture" transitate dallo Sdl.

AGEVOLAZIONI

In G.U. il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle PMI

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Decreto 19 gennaio 2024, n. 43

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile il Decreto MIMIT 19 gennaio 2024, n. 43 di adozione del **regolamento per la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese** che intendono realizzare un **programma di investimento**, in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del D.L. n. 34/2019.

Il Decreto, finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal Decreto 22 aprile 2022, definisce i **requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo**, nonché i motivi di revoca del contributo stesso.

In particolare, a beneficiare delle agevolazioni sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Decreto 22 aprile 2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- siano costituite in forma di società di capitali;
- non annoverino, tra gli amministratori o i soci, persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 del codice civile.

Sono, invece, escluse dalle agevolazioni del Decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Con apposito provvedimento, da emanarsi **entro il 1° luglio 2024**, il Ministero:

- fornirà le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione;
- fornirà l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto;
- individuerà il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.

IRPEF

Detraibili le spese per il rilascio del certificato di “buona e robusta costituzione”

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono **detraibili nella misura del 19%** le spese sostenute per il rilascio di **certificati medici per usi sportivi** (sana e robusta costituzione), in quanto rientrano tra le spese mediche generiche.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento sia effettuato con versamento bancario o postale o con altri **sistemi di pagamento tracciabili**, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

TRIBUTI LOCALI

IMU al proprietario dell'immobile in caso di mancato pagamento dell'inquilino

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, Sentenza 6 marzo 2024, n. 307

L'IMU è dovuta dal soggetto che sia *possessore di diritto dell'immobile*, per cui è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell'immobile al Catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Non sono quindi tenuti al versamento il comodatario, l'affittuario, l'utilizzatore o l'occupante dell'immobile.

Di conseguenza, escludendo che gli accordi che pongono il carico tributario su un soggetto diverso dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, non possono essere *contra legem*, qualora non sia possibile ottenere il pagamento da parte del diverso soggetto individuato contrattualmente, **le imposte locali sugli immobili devono essere pagate dal proprietario**.

Così si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana (sentenza n. 307 del 6 marzo 2024).

Nel caso di specie, relativo a un contratto di leasing, la Corte di Giustizia Tributaria della Toscana ha chiarito che in seguito alla risoluzione del contratto, è il locatore a dover versare l'imposta, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

IRAP

Deducibilità IRAP dei ristorni ai soci di cooperative

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di consulenza giuridica 4 aprile 2024, 1

Con la Risposta a istanza di consulenza giuridica n. 1 del 4 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ristorni ai soci di società cooperative, anche se contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria natura, **concorrono alla formazione della base imponibile IRAP**.

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO

Il riversamento spontaneo del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 marzo 2024, n. 169262

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 169262, pubblicato il 29 marzo 2024, ha aggiornato i termini contenuti nel provvedimento del 1° giugno 2022, relativi al riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo, e ha approvato il **nuovo modello di domanda**.

Con la procedura di riversamento spontaneo possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli utilizzi in compensazione indebiti del credito.

La nuova modulistica contiene la casella "Revoca Istanza" che consente al contribuente di **revocare l'istanza trasmessa**, originaria o sostitutiva, **fino al 30 giugno 2024**, a condizione che non abbia ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata. Il **contribuente dopo la revoca, entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una nuova istanza**.

I nuovi termini relativi alla richiesta di regolarizzazione per il credito d'imposta ricerca e sviluppo sono:

- 30 luglio 2024, termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso alla procedura;
- 16 dicembre 2024, termine ultimo per il versamento in un'unica soluzione o per il versamento della prima rata;
- 16 dicembre 2025, scadenza per il versamento della seconda rata;
- 16 dicembre 2026, scadenza per il versamento della terza ed ultima rata.

Il provvedimento è emanato in attuazione dell'art. 5, comma 1-bis, del D.L. n. 145/2023 secondo cui *"I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146."*

Il provvedimento, quindi, disciplina le modalità e i termini per la revoca all'accesso alla procedura di riversamento dei crediti "ricerca e sviluppo" indebitamente utilizzati, indica i nuovi termini di accesso, approva il nuovo modello di domanda e aggiorna le relative specifiche tecniche.